

388062

In esenzione di tasse e bollo (art. 1.7
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 899)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 197 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta cinquanta

addì dieci del mese di aprile

in Brindisi

Avanti di me Dott. Michele Di Pierri fu Antonio

Segretario dell' Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell' Istituto Autonomo Case Popolari per la
Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Cellie Tateo Carmela di Giuseppe

domiciliato in Brindisi Ostuni

i quali == rinunciando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere == alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all' altro costituito Sig. _____
Cellie Tateo Carmela di Giuseppe
capace di obbligarsi, l' appartamento n. 4 piano I scala A
facente parte del 10 lotto Case Popolari in Ostuni e compo-
sto di due vani e accessori, di proprietà dell' Istituto
ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. Cellie Tateo Carmela di Giuseppe
dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di _____
con inizio dal 1-4-1950
e termine al 10-8-1951

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 2250 (lire duemiladuecen-
tocinquanta) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell' Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell' energia elettrica e quello dell' acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 270 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l' eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2250 lire duemiladuecentocinquanta come da bolletta n. 1754 in data 27-3-1950.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.

F./ti: Ubaldo Vallarino - Cellie Tatea Carmela di Giuseppe --
Michele Di Pierri Segretario rogante.-

Per copia conforme all'originale
BRINDISI, li 15 aprile 1950.-

Visto: IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Di Pierri)

*Reperito a Brindisi
1-5-50 al n. 1662 ind. I
Vol. 97 Esodo 2100-
Al Fiancheggiatore*